

**COMUNE DI GIAGLIONE**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**VERBALE DI CONTRATTAZIONE**  
**DECENTRATA INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE.**  
**CCNL MAGGIO 21.05.2018**  
**Triennio giuridico 2021/2023– Anno economico 2021**

Il giorno 26.10.2021, alle ore 10,00 presso la sede comunale, presenti:

La delegazione trattante di parte pubblica:

- Livio Dott. SIGOT - Segretario Comunale – Presidente
- Patrizia Fornier – Responsabile Area Finanziaria – Componente

Le OO.SS:

- Cinzia Katia Migliasso – RSU

Sindacati:

- Ernesto COLONNA - CGIL Torino

Si stipula la presente preintesa avente per oggetto:

**– Contrattazione a livello di Ente – anno 2021**

**PREMESSA**

Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 17.11.2020 con la quale è stata costituita ai sensi dell'art. 8, comma 2, CCNL Funzioni Locali 2016-2018, la delegazione trattante che è stata autorizzata alla stipula definitiva della contrattazione a livello di Ente a decorrere dall'anno 2020.

Vista la deliberazione di G.C. n. 59 del 19.10.2021 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la costituzione del fondo 2021 e la contrattazione decentrata 2021/2023.

La presente contrattazione a livello di Ente "Comune di Giaglione" viene assunta in base alle vigenti norme contrattuali, il "CCNL 2016-2018 del 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali"

**Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane –  
Disciplina delle "risorse decentrate" ed "incrementi delle risorse decentrate"**

**Aggiornato al CCNL 21.05.2018**

**(come risultante per memoria dall'allegato al presente verbale)**

**Utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (art.68 CCNL del 21.05.2018).**

Nell'allegato al presente verbale, che qui si richiama integralmente, si definisce l'utilizzo delle risorse per l'anno 2021 e per il triennio giuridico 2021/2023.

In particolare si evidenzia il finanziamento dei seguenti istituti:

**Istituti "stabili".**

**Progressione economica orizzontale:**



Viene vincolato l'importo complessivo di Euro 5.665,19 quale fondo per il pagamento delle progressioni in essere e di quelle di più recente assegnazione derivanti dal CCDIL 2020 con decorrenza giuridica ed economica 01/12/2020 e 01/01/2021, detraendo dalle risorse stabili del fondo 2021 il relativo costo, ai sensi dell'art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018.

Quota indennità di comparto:

per un importo complessivo pari ad Euro 2.665,44= ai sensi dell'art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018.

Istituti "variabili".

Compensi per la produttività:

Per l'anno 2021, si conviene di attribuire la somma risultante pari ad Euro 4.517,19=, quale 100% teorico di premi per la performance.

In applicazione dell'art. 69 del CCNL 21.05.2018 si individuano poi i criteri per la differenziazione del premio individuale.

- l'ammontare totale di € 4.517,19 viene assegnato per:

\* il 70% alla produttività collettiva (= € 3.162,03 anno 2021)

\* e per il restante 30% alla produttività individuale (= € 1.355,16 anno 2021);

l'importo destinato alla produttività individuale viene suddiviso per il numero dei dipendenti destinatari dell'incentivo, e al soggetto che avrà avuto la valutazione individuale più alta verrà assegnata la maggiorazione del 30% di tale importo teorico;

- nel caso in cui vi fosse una pari valutazione fra più dipendenti, l'extra bonus verrà assegnato a chi avesse la media nel triennio precedente della più alta valutazione di performance individuale;

- in caso di ulteriore parità, il segretario effettuerà la scelta, eventualmente a rotazione.

Indennità condizioni lavoro (art.70-bis CCNL del 21.05.2018):

Trattasi di un nuovo compenso aggiuntivo istituito dal CCNL del 21.05.2018 che riordina le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori. Si conviene di erogare €/gg. 1,50= commisurati ai giorni effettivamente lavorati nel corso dell'anno (presunti 200), ai dipendenti le cui attività comportano il maneggio di valori.

Le attività comportanti disagio sono individuate nelle attività di servizio esterno per i servizi di viabilità e sgombero neve/ghiaccio, per 120 giorni l'anno, a € 5 giorno, per 2 unità.

Compensi per particolari responsabilità (art.70-quinquies c.1 CCNL del 21.05.2018).

Viene stanziata la somma complessiva pari ad € 1.600,00= da destinarsi alla remunerazione di questo istituto.

Da assegnarsi per gli importi di:

- € 600,00= al personale dell'Area tecnica per gestione del personale e gestione progetto P.A.S.S. dell'ASL TO3;

- € 200,00 ciascuno = al personale dell'Area tecnica e Amm.va (2 unità C) per come maggiorazione delle particolari responsabilità, anche dovute al maggiore carico di lavoro in seguito all'emergenza sanitaria in corso;

- € 300,00, ciascuno al personale operaio viabilità (2 unità) per la responsabilità di sorveglianza, vigilanza, anche festiva e notturna, autogestione del servizio neve;

Compensi per specifiche responsabilità - (art.70-quinquies c.2 CCNL del 21.05.2018).

Viene stanziata la somma complessiva pari ad € 300,00= da destinarsi alla remunerazione di questo istituto, da assegnarsi alla dipendente dell'ufficio anagrafe/stato civile/elettorale.

#### Incentivi da specifiche disposizioni di Legge.

##### Fondo incentivo ICI

Compensi incentivanti per il recupero dell'ICI (art.3 c.57 della L. 662/1996, art.59 c.1 lett.p) del D.Lgs. 446/1197 e regolamento di contabilità art.15), pari al 10% delle somme riscosse a titolo di sola imposta, se presenti = Incentivo anno 2021 € 0,00

##### Fondo incentivo IMU

Il fondo incentivo IMU per l'anno 2021, con regolamento comunale da determinarsi deve essere riconosciuto sugli importi riscossi degli avvisi di accertamento emessi nell'anno precedente per una percentuale sul riscosso pari al 5% e come meglio verrà disciplinato e distribuito in sede di approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'incentivo = Incentivo anno 2021 € 0,00 =.

##### Fondo incentivo cd. "Funzioni Tecniche"

Si prende atto del regolamento per "la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche" approvato con deliberazione di G.C. n. 50/17 del 30.11.2017 ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016.

Il fondo funzioni tecniche per l'anno 2021 inserito nella costituzione del fondo (parte variabile) ammonta a € 8.000,00 = L'importo è relativo al fondo incentivante per i dipendenti, avendo già detratto il fondo "innovazione" pari al 20%. Inoltre l'importo indicato, come da normativa, comprende gli oneri riflessi con Irap a carico ente.

La ripartizione del fondo avverrà pertanto sulla base del regolamento comunale approvato a cura dell'ufficio tecnico.

#### **Progressioni economiche orizzontali**

In considerazione delle risorse disponibili e dei periodi maturati nella PEO, viene prevista una progressioni economiche orizzontali in **categoria B con decorrenza giuridica 31.12.2021** ed effetto economico sul fondo 2022.

Si segnala che è in servizio un solo dipendente con i requisiti (24 mesi), per cui l'attribuzione a una "quota limitata" del personale pari al 50% deve oggettivamente essere arrotondata a 1.

Tra i criteri di riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali viene unanimemente sottolineata la necessità di fare ricorso alla media triennale delle valutazioni del personale interessato.

#### **Disposizioni particolari per la produttività**

Le parti concordano di continuare a dare seguito all'applicazione dell'accordo stipulato fra i Comuni aderenti, la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone e le organizzazioni sindacali, sottoscritto in data 12.07.2011, in applicazione delle normative di legge e contrattuali riguardanti la metodologia di valutazione e la distribuzione degli incentivi legati alla valutazione.

#### **Fondo Posizioni Organizzative 2021**

Sintesi confronto, ai sensi dell'art. 5, c. 3 lett g) sulla verifica delle facoltà di implementazione del fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, c. 7 del CCNL 21.05.2018 per l'anno 2021 =  
Al termine del confronto le parti ritengono di dare attuazione, per l'anno 2021, a quanto previsto dall'art, 15, comma 7, del CCNL 21/5/2018 che prevede che: "Per effetto di quanto previsto dall'art. 67,



comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67".

A tal fine le parti prendono atto, in applicazione della disposizione citata, che l'Ente ha deciso di ampliare il fondo risorse decentrate, in misura corrispondente alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative assegnate in misura inferiore rispetto all'anno 2016, a valere fermo restando il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 (vedi costituzione Fondo)

Per quanto non definito nella presente contrattazione, valgono le norme già sottoscritte nei precedenti accordi aziendali, ai quali si fa esplicito rinvio.

### **Criteri Regolamento recupero evasione IMU e TARI**

In allegato, come criteri generali, viene concordata la bozza del regolamento previsto ai sensi dell'art. 1 c. 1091 legge 145/2018.

*La delegazione trattante di parte pubblica*

Livio Dott. SIGOT  
Patrizia FORNIER



*Le OO.SS*

Cinzia Katia Migliasso - RSU

Sindacati:

Ernesto COLONNA - CGIL Torino

**Schema costituzione  
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021  
COMUNE DI GIAGLIONE**

| <b>FONTE</b>                | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                                                                                                 | <b>Valore</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RISORSE STABILI</b>      |                                                                                                                                                                    |               |
| Art. 67 comma 1             | Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza                                                                                         | 9.276,77      |
| Art. 67 comma 2 lett. a)    | Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019 - <i>extra limite</i>                                                                   | 332,80        |
| Art. 67 comma 2 lett. b)    | Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 - <i>extra limite</i>                                                                                        | 508,43        |
| Art. 67 comma 2 lett. c)    | Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente                                                                           |               |
| Art. 67 comma 2 lett. d)    | Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001                                                                                                                 |               |
| Art. 67 comma 2 lett. e)    | Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale- <i>extra limite</i>                                                       | -             |
| Art. 67 comma 2 lett. f)    | solo per Regioni                                                                                                                                                   | -             |
| Art. 67 comma 2 lett. g)    | Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario                                                                                                        | -             |
| Art. 67 comma 2 lett. h)    | Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica                                                                                                  | -             |
|                             | <b>primo TOTALE RISORSE STABILI</b>                                                                                                                                | 10.118,00     |
| Art. 67 comma 2 lett. h)    | Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica - per invarianza limite pro capite ex art. 33 DL 34/2019 - non utilizzabile per istituti stabili | 2.732,55      |
|                             | <b>secondo TOTALE RISORSE STABILI</b>                                                                                                                              | 12.850,55     |
| <b>INCREMENTI VARIABILI</b> |                                                                                                                                                                    |               |
| Art. 67 comma 3 lett. a)    | Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi                                                                                                              | -             |
| Art. 67 comma 3 lett. b)    | Piani di razionalizzazione                                                                                                                                         |               |
| Art. 67 comma 3 lett. c)    | Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)- <i>extra limite</i>                                                        | 8.000,00      |
| Art. 67 comma 3 lett. d)    | Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente                                                                                                     |               |
| Art. 67 comma 3 lett. e)    | Risparmi da utilizzo straordinari - <i>extra limite</i>                                                                                                            |               |
| Art. 67 comma 3 lett. f)    | Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria                                                                                                 |               |
| Art. 67 comma 3 lett. g)    | Personale case da gioco                                                                                                                                            |               |
| Art. 67 comma 3 lett. h)    | Incremento max 1,2% monte salari 1997                                                                                                                              | € 998,00      |

*20*



|                          |                                                                                                                 |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Art. 67 comma 3 lett. i) | Incremento per obiettivi del Piano performance (a valere su risparmio Fondo P.O. per tetto salario accessorio*) | 2.389,27         |
| Art. 67 comma 3 lett. j) | incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017                                  |                  |
| Art. 67 comma 3 lett. k) | Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni                              |                  |
| Art. 68 comma 1          | Residui anni precedenti di risorse stabili                                                                      |                  |
|                          | <b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>                                                                              | <b>11.387,27</b> |

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTALE FONDO 2021</b>                                           | <b>24.237,82</b> |
| <b>Di cui assoggettati a limite 2016 adeguato ex art. 33 DL 34</b> | <b>13.007,32</b> |

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>LIMITE FONDO 2016</b>                     | <b>€ 10.083,10</b> |
| <b>Riduzione per superamento limite 2016</b> | <b>2.924,22</b>    |
| <b>FONDO DA APPROVARE</b>                    | <b>21.313,60</b>   |

|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>LIMITE FONDO 2016- VARIAZIONE AI SENSI ART. 33 C.2 D.L 34/2019</b> | <b>€ 13.128,20</b> |
| <b>Riduzione per superamento limite 2016</b>                          | <b>-</b>           |
| <b>FONDO DA APPROVARE</b>                                             | <b>24.237,82</b>   |

[\*] **FONDO P.O.** = Risparmio Fondo P.O. di 2.389,27 rispetto al Fondo delle Posizioni Organizzative del 2016 pari a € 24.164,48 e il Fondo P.O. del 2021 pari a € 21.775,21. Sta nel limite globale salario accessorio 2016 riferito a tutto il salario accessorio

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Controllo globale Limite salario accessorio</b>          |               |
| Limite Fondo risorse decentrate (adeguato ex art. 33 DL 34) | 13.128        |
| Limite Fondo posizione e risultato PO                       | 24.164        |
| <b>TOTALE LIMITE</b>                                        | <b>37.292</b> |
| Fondo comparto 2021 soggetto a limite                       | 15.397        |
| Fondo PO 2021                                               | 21.775        |
| <b>TOTALE RISORSE SOGGETTE LIMITE ACCESSORIO</b>            | <b>37.172</b> |

20

| Comune di Giaglione - anno 2021 - TABELLA riassuntiva                                            |                                                                                            |         |           |             |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|------------------------------|
| Destinazione del fondo Art. 68 CCNL 21/05/2018 (ex CCNL 1.4.1999 art. 17 e altre norme del CCNL) |                                                                                            | 2021    |           |             |                              |
| comma                                                                                            | Art. 68 CCNL 21/05/2018                                                                    | Stabili |           | Variabili   |                              |
| Art. 68 comma 1                                                                                  | Progressioni economiche orizzontali in godimento                                           | €       | 5.655,19  |             |                              |
| Art. 68 comma 1                                                                                  | Indennità di comparto quota sul fondo                                                      | €       | 2.665,44  |             |                              |
| Art. 68 comma 2 lett b)                                                                          | Premi per la performance individuale (30%) e collettiva (70%)                              |         |           | 4.517,19    |                              |
| Art. 68 comma 2 lett c)                                                                          | indennità condizioni di lavoro - operai disagio neve e lavori esterni                      | €       | 1.200,00  |             | 120 giorni per € 5 al giorno |
| Art. 68 comma 2 lett c)                                                                          | indennità condizioni di lavoro - maneggio denaro                                           | €       | 300,00    |             | 1,5€ die per 200 giorni      |
| Art. 68 comma 2 lett e)                                                                          | Compensi specifiche responsabilità Area tecnica coord.personale, PASS, emergenza sanitaria | €       | 600,00    |             |                              |
| Art. 68 comma 2 lett e)                                                                          | maggiorazione Compensi specifiche responsabilità Area amm.va e Tecnica emergenza sanitaria | €       | 400,00    |             |                              |
| Art. 68 comma 2 lett e)                                                                          | Compensi specifiche responsabilità sorveglianza e vigilanza servizio neve                  | €       | 600,00    |             |                              |
| Art. 68 comma 2 lett e)                                                                          | Compensi specifiche responsabilità (anagrafe)                                              | €       | 300,00    |             |                              |
| Art. 68 comma 2 lett f)                                                                          | Indennità di funzione art. 56-sexies - Cat. C e D con compiti di responsabilità            |         |           |             |                              |
| Art. 68 comma 2 lett g)                                                                          | Incentivi specifiche disposizioni di legge                                                 | €       | 8.000,00  |             |                              |
| Art. 68 comma 2 lett g)                                                                          | Incentivi evasione / compensi Istat                                                        |         |           |             |                              |
|                                                                                                  | <b>TOTALE DESTINAZIONE FONDO</b>                                                           | €       | 8.320,63  | 15.917,19   | 24.237,82                    |
|                                                                                                  | <b>TOTALE COSTITUZIONE FONDO STABILI - VARIABILI</b>                                       | €       | 10.118,00 | 14.119,82   | 24.237,82                    |
|                                                                                                  | <b>AVANZO (STABILI USATI PER ISTITUTI VARIABILI)</b>                                       | €       | 1.797,37  | -€ 1.797,37 |                              |

20

**COMUNE DI GIAGLIONE**  
**Città Metropolitana di Torino**

**"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI CONNESSI AL  
RECUPERO DELL'EVASIONE I.M.U. E TA.RI."  
(Art. 1, c. 1091, L. 145/2018)**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_





## INDICE

|            |                                                       |       |
|------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Articolo 1 | - Oggetto e finalità                                  | pg. 3 |
| Articolo 2 | - Costituzione del Fondo                              | pg. 3 |
| Articolo 3 | - Destinazione del Fondo                              | pg. 4 |
| Articolo 4 | - Ripartizione del compenso incentivante              | pg. 4 |
| Articolo 5 | - Liquidazione del compenso incentivante              | pg. 5 |
| Articolo 6 | - Limiti alla liquidazione del compenso incentivante  | pg. 5 |
| Articolo 7 | - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento | pg. 5 |
| Articolo 8 | - Disposizioni finali                                 | pg. 5 |
| Articolo 9 | - Entrata in vigore                                   | pg. 5 |

EC

## Articolo 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, disciplina la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145<sup>1</sup>.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), ai fini di una maggiore equità di distribuzione del relativo carico tributario sulla popolazione interessata valorizzando il ruolo del personale dipendente assegnato al servizio tributi e i risultati all'uopo raggiunti.

## Articolo 2 - Costituzione del Fondo.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalla seguente fonte di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultante dal conto consuntivo approvato:
  - il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento a titolo di recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, gestiti anche col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
  - il 3,5 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse che confluiranno nel Fondo verranno determinate con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
4. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 2016-2018 secondo cui il Fondo delle risorse decentrate continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno " *delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge*".
5. Il responsabile della costituzione del fondo inserisce le citate risorse tra le componenti escluse dai limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017<sup>2</sup> nell'intesa che la loro permanenza nel fondo

<sup>1</sup>Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000 possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

<sup>2</sup> Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.



e successiva erogazione è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 267/2000.

6. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
7. In caso di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione, viene meno la copertura legislativa per la remunerazione del compenso incentivante e le relative somme costituiranno economia di spesa.

### **Articolo 3 - Destinazione del Fondo**

1. La destinazione del Fondo ha due diverse finalità e afferisce al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e alla quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente coinvolto, anche di qualifica dirigenziale e incaricati di posizione organizzativa.
2. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita nel seguente modo:
  - a) 80% Fondo Incentivo personale dipendente – Trattamento accessorio; in ogni caso il beneficio riconosciuto ai dipendenti quale trattamento economico accessorio non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
  - b) 20% Fondo potenziamento risorse strumentali; tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio tributi, per l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo per il potenziamento delle risorse strumentali, nell'ambito delle citate finalità, è proposto all'Amministrazione dal responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

### **Articolo 4 - Ripartizione del compenso incentivante.**

1. Nell'anno di riferimento di costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio Finanziario redige una relazione dettagliata sugli avvisi di accertamento emessi e riscossi al fine di definire i maggiori accertamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI). La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione.
2. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con l'incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando la correlazione prevista tra incentivi distribuiti ed indennità di risultato ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione nei termini.
3. I coefficienti di ripartizione del fondo incentivo al personale dipendente sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali:
  - Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi e/o Resp. di procedimento = 60%
  - Istruttore/i pratica, supporto ufficio tributi e Gestione contabilità/incassi = 30%
  - Istruttore/i di ulteriore supporto all'ufficio tributi = 10%

### **Articolo 5 - Liquidazione del compenso incentivante.**

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000, si procede all'erogazione dell'incentivo contestualmente all'elaborazione degli atti per la liquidazione delle spettanze della contrattazione decentrata integrativa dell'Ente.

#### **Articolo 6 - Limiti alla liquidazione del compenso incentivante.**

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

#### **Articolo 7 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.**

1. I dipendenti cui sono attribuite le funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

#### **Articolo 8 - Disposizioni finali.**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 48, c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. Per quanto non espressamente richiamato si fa rinvio alla normativa vigente.

#### **Articolo 9 - Entrata in vigore.**

1. Con il presente regolamento si intende costituito il Fondo incentivante a decorrere dall'anno 2021.
2. Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

